

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Emilia-Romagna

BOLLETTINO UFFICIALE

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO LA PRESIDENZA DELLA REGIONE - VIALE ALDO MORO 52 - BOLOGNA

Parte seconda - N. 41

Euro 1,23

Anno 40

2 aprile 2009

N. 54

PUBBLICAZIONE, A SEGUITO DI MODIFICHE, INTEGRAZIONI ED ABROGAZIONI
DEGLI STATUTI

DELLA

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA
(BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA,
NOVELLARA, POVIGLIO, REGGIOLO)

DEL

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEI
LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE – CAMUGNANO

ATTI E COMUNICAZIONI DI ENTI LOCALI

Sommario

STATUTI

DELLA

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA (BORETTO, BRESCELLO,
GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO, REGGIOLO)

pag. 3

DEL

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI
SUVIANA E BRASIMONE – CAMUGNANO

pag. 23

UNIONE DEI COMUNI DELLA BASSA REGGIANA (BORETTO, BRESCELLO, GUALTIERI, GUASTALLA, LUZZARA, NOVELLARA, POVIGLIO, REGGIOLO) (Reggio Emilia)

COMUNICATO

STATUTO

Approvato con delibere dei Consigli comunali ad oggetto: “Costituzione Unione Bassa Reggiana. Approvazione statuto, atto costitutivo e provvedimenti inerenti e conseguenti”

- 1) Comune Boretto, delibera di Consiglio comunale n. 102 del 31/10/2008;
- 2) Comune Brescello, delibera di Consiglio comunale n. 41 del 30/10/2008;
- 3) Comune Gualtieri, delibera di Consiglio comunale n. 68 del 4/11/2008;
- 4) Comune Guastalla, delibera di Consiglio comunale n. 49 del 29/10/2008;
- 5) Comune Luzzara, delibera di Consiglio comunale n. 43 del 21/10/2008;
- 6) Comune Novellara, delibera di Consiglio comunale n. 59 del 30/10/2008;
- 7) Comune Poviglio, delibera di Consiglio comunale n. 42 del 27/10/2008;
- 8) Comune Reggiolo, delibera di Consiglio comunale n. 66 del 30/10/2008.

INDICE

TITOLO I – PRINCIPI FONDAMENTALI

- Art. 1 – Istituzione dell'Unione. Sede
- Art. 2 – Finalità e compiti dell'Unione
- Art. 3 – Obiettivi programmatici
- Art. 4 – Durata e scioglimento dell'Unione
- Art. 5 – Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione
- Art. 6 – Funzioni dell'Unione
- Art. 7 – Modalità di conferimento delle competenze all'Unione
- Art. 8 – Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti
- Art. 9 – Modalità di ripartizione spese ed entrate

TITOLO II – ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – Organi dell'Unione

- Art. 10 – Organi e gettoni di presenza
- Art. 11 – Cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

CAPO II – Il Consiglio

- Art. 12 – Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione
- Art. 13 – Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione
- Art. 14 – Competenze del Consiglio
- Art. 15 – Presidenza del Consiglio
- Art. 16 – Diritti e doveri dei Consiglieri
- Art. 17 – Decadenza e dimissioni dei Consiglieri
- Art. 18 – Regolamento per il funzionamento del Consiglio

CAPO III – Il Presidente e la Giunta

- Art. 19 – Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Carica
- Art. 20 – Funzioni e competenze del Presidente
- Art. 21 – Vice Presidente dell'Unione
- Art. 22 – Composizione e nomina della Giunta
- Art. 23 – Funzioni della Giunta

- Art. 24 – Conferenza degli Assessori comunali

TITOLO III – ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

- Art. 25 – Diritto d'informazione e di accesso agli atti
- Art. 26 – Partecipazione al procedimento amministrativo
- Art. 27 – Istituzione del Difensore Civico

TITOLO IV – ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

- Art. 28 – Principi generali
- Art. 29 – Principi in materia di ordinamento degli uffici
- Art. 30 – Organizzazione degli uffici e dei servizi
- Art. 31 – Principi in materia di personale
- Art. 32 – Il Segretario dell'Unione
- Art. 33 – Direttore generale dell'Unione
- Art. 34 – Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società
- Art. 35 – Principi di collaborazione

TITOLO V – FINANZA E CONTABILITÀ

- Art. 36 – Finanze dell'Unione
- Art. 37 – Bilancio e programmazione finanziaria
- Art. 38 – Ordinamento contabile e servizio finanziario
- Art. 39 – Revisione economica e finanziaria
- Art. 40 – Affidamento del servizio di tesoreria

TITOLO VI – NORME TRANSITORIE E FINALI

- Art. 41 – Effetti dello Statuto
- Art. 42 – Il Presidente temporaneo
- Art. 43 – Disposizioni transitorie
- Art. 44 – Proposte di modifica dello Statuto
- Art. 45 – Norma finale

(segue allegato fotografato)

TITOLO I

PRINCIPI FONDAMENTALI

Art.1 Istituzione dell'Unione. Sede

1. In attuazione del Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali, di seguito brevemente indicato "Testo Unico" e delle Leggi Regionali concernenti le discipline delle forme associative in materia di Enti Locali, di seguito brevemente indicate "Leggi Regionali" è costituita, l'Unione denominata **"Unione dei Comuni della Bassa Reggiana"**, tra i Comuni di Boretto, Brescello, Gualtieri, Guastalla, Luzzara, Novellara, Reggio, Poggio.
2. L'Unione ha sede presso il Comune di Guastalla. I suoi organi ed uffici possono rispettivamente riunirsi ed essere situati anche in sede diversa, purché ricompresa nell'ambito del territorio che la delimita.
3. L'ambito territoriale dell'Unione coincide con quello dei Comuni che la costituiscono.
4. L'Unione può dotarsi, con deliberazione del Consiglio, di un proprio stemma la cui riproduzione ed uso sono consentiti previa autorizzazione del Presidente.

Art.2 Finalità e compiti dell'Unione

1. La titolarità delle funzioni resta in capo ai singoli comuni e, in conformità alle vigenti leggi in materia, l'Unione si costituisce per lo svolgimento di una pluralità di funzioni e servizi dei Comuni aderenti. A tal fine, essa costituisce ambito ottimale per la gestione associata, ai sensi del Testo Unico vigente e delle Leggi Regionali.
2. E' compito dell'Unione promuovere l'integrazione dell'azione amministrativa fra i Comuni che la costituiscono, da realizzarsi mediante la progressiva unificazione delle funzioni e servizi comunali.
3. Nell'organizzazione e nello svolgimento delle proprie attività l'Unione si conforma ai principi di sussidiarietà, adeguatezza, efficacia, trasparenza, efficienza ed economicità, nonché ai principi previsti dalla Costituzione, dalle leggi e dal presente Statuto.
4. L'azione amministrativa dell'Unione tende al costante miglioramento dei servizi offerti ed all'allargamento della loro fruibilità, alla rapidità e semplificazione degli interventi di sua competenza, alla razionalizzazione dei costi, ferma restando la salvaguardia delle identità municipali e di un'adeguata gestione dei rapporti con i cittadini.
5. E' finalità prioritaria dell'Unione la gestione globale ed in proprio dei servizi trasferiti, con criteri di maggiore efficienza funzionale ed economica rispetto alla gestione separata degli stessi.

Art. 3 - Obiettivi programmatici

1. Adeguandosi al principio di sussidiarietà sono obiettivi prioritari dell'Unione:
 - a) promuovere e concorrere alla pianificazione strategica del territorio nel suo complesso, concorrendo allo sviluppo sociale ed economico dell'Unione, favorendo la partecipazione dell'iniziativa economica dei soggetti pubblici e privati. A tal fine, essa promuove l'equilibrato assetto del territorio nel rispetto e nella salvaguardia dell'ambiente e della salute dei cittadini, ricercando soluzioni innovative di risparmio ed risparmio energetico nel rispetto della programmazione provinciale, regionale, nazionale ed europea;
 - b) valorizzare il patrimonio storico ed artistico delle singole municipalità, le loro storie e tradizioni culturali, inserendole nel contesto di area vasta della bassa reggiana;
 - c) favorire la qualità della vita della propria popolazione (bambini, adulti, famiglie, disabili, immigrati, anziani) privilegiando politiche di welfare di comunità che sappiano meglio rispondere alle esigenze occorrenti al completo sviluppo della persona;

- d) armonizzare l'esercizio delle funzioni e dei servizi attribuiti alla Unione dei Comuni con le esigenze generali dei cittadini, assicurando un uso equo delle risorse attraverso la programmazione ed il controllo economico-finanziario delle risorse pubbliche;
- e) sviluppare progressivamente la quantità e la qualità delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione dei Comuni, ricercandone l'efficacia, l'efficienza e l'economicità a vantaggio della collettività.

Art.4 Durata e scioglimento dell'Unione

1. L'Unione è costituita a tempo indeterminato.
2. Lo scioglimento dell'Unione è disposto con conformi deliberazioni dei Consigli dei Comuni aderenti adottate con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, nelle quali si disciplinano:
 - a) la decorrenza dello scioglimento, coincidente, ove possibile, con la scadenza dell'esercizio finanziario;
 - b) le modalità del subentro dei Comuni aderenti nei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo all'Unione;
 - c) la destinazione dei beni patrimoniali, delle risorse finanziarie, strumentali ed umane dell'Unione.
3. A seguito della delibera di scioglimento, i Comuni, oltre a riassumere l'esercizio delle funzioni e dei compiti precedentemente conferiti, succedono all'Unione in tutti i rapporti giuridici e in tutti i rapporti attivi e passivi, in proporzione alla quota di riparto stabilita in riferimento ad ogni singola funzione o servizio ed in relazione alla durata dell'adesione di ogni singolo comune all'Unione, anche se receduto prima dello scioglimento.

Art.5 Adesione di nuovi Comuni e recesso dall'Unione

1. L'adesione all'Unione di nuovi Comuni è subordinata alla espressa modifica del presente Statuto approvata dai Consigli Comunali già aderenti, con le procedure e la maggioranza richieste per le modifiche statutarie, anche su proposta preventiva, non vincolante, del Consiglio dell'Unione.
2. L'adesione dovrà prevedere una congrua remunerazione dei costi iniziali affrontati dall'Unione per l'avvio dei servizi ed ha in ogni caso effetto a decorrere dal successivo esercizio finanziario.
3. Ogni Comune partecipante all'Unione può recedere unilateralmente, con deliberazione consiliare adottata con le procedure e le maggioranze richieste per le modifiche statutarie.
4. Il recesso deve essere deliberato entro il mese di giugno ed ha effetto a decorrere dall'esercizio finanziario successivo. Dal medesimo termine ha luogo la decadenza dei componenti degli organi dell'Unione rappresentanti dell'ente receduto.
5. Gli organi dell'Unione provvedono alla modifica di Regolamenti o altri atti deliberativi assunti dall'Unione eventualmente incompatibili con la nuova dimensione dell'ente.
6. Il Consiglio dell'Unione, nel prendere atto del recesso, sulla scorta di una opportuna valutazione organizzativa dei servizi da prestarsi a seguito del recesso, può prevedere che l'eventuale personale conferito all'Unione dal Comune recedente, debba essere riassegnato al Comune stesso oppure, che il recedente si faccia carico degli eventuali maggiori oneri che l'Unione debba affrontare nel primo anno di efficacia del recesso, supportati da idonea documentazione contabile giustificativa.
7. In caso di recesso da parte di uno o più Comuni aderenti, ogni comune recedente riassume l'esercizio delle funzioni e dei servizi trasferiti all'Unione, perdendo il diritto a riscuotere qualsiasi quota dei trasferimenti pubblici maturati dall'Unione.
8. Fatto salvo quanto previsto dall'art. 4 per i casi di scioglimento dell'Unione, il Comune che delibera di recedere dall'Unione rinuncia a qualsiasi diritto sul patrimonio e demanio dell'Unione costituito con il contributo statale e regionale. In caso di patrimonio e demanio dell'Unione costituito con contributo dei comuni aderenti qualora, per ragioni tecniche, il patrimonio non sia frazionabile verrà riconosciuto al Comune che delibera di recedere dall'Unione, sulla base di una valutazione economico-tecnica, una quota pari al valore stimato.

Art.6 Funzioni dell'Unione

1. I Comuni aderenti possono conferire all'Unione l'esercizio di ogni funzione amministrativa propria o ad essi delegata, nonché la gestione, diretta o indiretta, di servizi pubblici locali e attività istituzionali in genere
2. L'elenco delle funzioni e/o servizi conferiti all'Unione al momento della sua costituzione è indicato nel documento allegato C della deliberazione di approvazione del presente Statuto, del quale non costituisce parte sostanziale, ma solo di natura esemplificativa.
3. Nuovi conferimenti di funzioni e/o servizi e/o attività istituzionali possono essere successivamente deliberati dai Consigli Comunali interessati.
4. I comuni possono conferire all'Unione anche compiti di rappresentanza nelle sedi provinciali, regionali e distrettuali di confronto e concertazione nei vari settori e relative agenzie e conferenze.

Art. 7 Modalità di conferimento delle competenze all'Unione

1. Il conferimento delle funzioni e dei servizi di cui al precedente art. 6 viene effettuato previo accordo di un numero di enti pari almeno alla maggioranza dei Comuni dell'Unione, fermo restando l'indirizzo della ricerca di un'adesione unitaria da parte degli enti aderenti all'Unione.
2. Il conferimento delle funzioni di cui al precedente art. 6 si determina con l'approvazione di conformi deliberazioni adottate successivamente all'approvazione dello Statuto dell'Unione da parte dei singoli Consigli dei Comuni aderenti e con l'adozione di una deliberazione da parte del Consiglio dell'Unione con la quale si recepiscono le competenze conferite.
3. Con le deliberazioni di cui al comma 2 si approvano le relative convenzioni, da approvarsi con maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, che devono prevedere:
 - a) il contenuto della funzione o del servizio conferito anche per quanto riguarda gli aspetti economici e finanziari;
 - b) i rapporti finanziari tra gli enti;
 - c) il trasferimento di personale;
 - d) il trasferimento di risorse strumentali;
 - e) la periodicità ed i contenuti delle informazioni da fornire ai Comuni;
 - f) la durata;
 - g) le modalità di recesso.

Contestualmente all'approvazione dello schema di convenzione, il Consiglio dell'Unione effettua una verifica in merito alle modalità e condizioni del conferimento, al fine di valutare l'accettazione o meno del conferimento stesso. La mancata accettazione dovrà essere adeguatamente motivata.

4. Le spese di gestione dell'Unione verranno ripartite tra i comuni aderenti tenendo conto, di norma, dei parametri di popolazione, di adesione dei comuni alle convenzioni e del valore economico del servizio e/o funzione conferita.
5. Il conferimento all'Unione di nuove funzioni e servizi, non ricompresi nel documento Allegato "C" della delibera di approvazione è teso alla partecipazione di tutti i Comuni aderenti all'Unione medesima, la quale, fatte salve le specificità dei territori e di determinati servizi, si impegnerà a definire l'organizzazione delle nuove funzioni o servizi in modo tale da consentire la partecipazione di tutti i Comuni. Il conferimento di nuove funzioni e servizi è comunque subordinato alla verifica che la proposta di conferimento sia stata deliberata favorevolmente dalla maggioranza dei comuni aderenti e che gli stessi rappresentino almeno i 3/5 della popolazione complessiva dell'Unione.
6. L'Unione subentra ai Comuni nei rapporti in essere con soggetti terzi in relazione alle funzioni e ai compiti conferiti all'atto dell'approvazione della delibera con la quale si perfeziona tale conferimento.
7. La revoca all'Unione di funzioni e compiti già conferiti, è deliberata dai Consigli Comunali interessati a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati, entro il mese di giugno di ogni anno ed ha effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno successivo; con lo stesso atto i Comuni provvedono a regolare gli eventuali profili successori.

Art.8 Modalità di gestione delle funzioni e servizi conferiti

1. Le funzioni e servizi conferiti sono gestiti:

- in economia;
- mediante affidamento a terzi con procedure di evidenza pubblica, in base a procedure rispettose delle normative sui contratti e sugli appalti;
- con le altre forme di gestione previste dalla normativa compatibile od applicabile agli enti locali.

2. L'Unione può stipulare convenzioni, ai sensi del Testo Unico degli enti locali, finalizzate alla gestione in forma associata di servizi con altri Comuni non facenti parte della stessa o con altre Unioni, purché tali servizi attengano a quelli conferiti. In tali casi i corrispettivi devono essere quantificati tenendo conto di una congrua remunerazione dei costi diretti, indiretti e generali.

Art.9 Modalità di ripartizione spese ed entrate

1. Le spese generali dell'Unione vengono ripartite tra tutti i Comuni aderenti, secondo un principio proporzionale alla popolazione residente al 31 dicembre del secondo anno precedente a quello di riferimento. Le spese relative ai singoli servizi vengono ripartite in base ai criteri previsti dalle rispettive convenzioni, in ragione anche della natura e del bacini di utenza di ciascun servizio.

2. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte di tutti i Comuni, le spese vengono ripartite secondo le modalità fissate nelle relative convenzioni; i relativi introiti e spese confluiscono nel bilancio dell'Unione e contribuiscono a determinare il risultato della gestione.

3. Nel caso di conferimento di funzioni e servizi da parte della non integralità dei Comuni, per ciascun servizio o funzione trasferita viene predisposto un apposito centro di costo, nell'ambito del bilancio dell'Unione, attraverso il Piano Esecutivo di Gestione, allo scopo di potere rilevare la gestione contabile del servizio. In questo caso il risultato della gestione coinvolgerà esclusivamente i Comuni che hanno stipulato la convenzione.

TITOLO II

ORGANIZZAZIONE DI GOVERNO

CAPO I – Organi dell’Unione

Art.10 Organi e gettoni di presenza

1. Sono organi di indirizzo e di governo dell'Unione: il Consiglio, la Giunta e il Presidente.
2. Gli organi dell'Unione agiscono nell'esclusivo interesse dell'Unione dei comuni.
3. Essi costituiscono, nel loro complesso, il governo dell'Unione dei Comuni di cui esprimono la volontà politico-amministrativa, esercitando, nell'ambito delle rispettive competenze determinate dalla legge e dal presente Statuto, i poteri di indirizzo e di controllo su tutte le attività dell'Ente.
4. Gli organi di indirizzo e di governo dell'Unione hanno durata corrispondente a quella degli organi di governo dei Comuni partecipanti e sono quindi soggetti al rinnovo all'inizio di ogni mandato amministrativo corrispondente a quello della maggioranza dei Comuni aderenti. Nel caso vi siano tornate elettorali differenziate temporalmente, si provvede al rinnovo dei rappresentanti dei Comuni interessati alle elezioni.
5. L'elezione, la revoca, le dimissioni, la cessazione dalla carica per altra causa degli organi elettivi o dei loro singoli componenti e per la loro costituzione sono regolate dalla legge e dalle norme del presente Statuto.
6. I doveri, la condizione giuridica, le norme relative ai permessi, le aspettative, ai rimborsi spese applicati agli amministratori dell'Unione sono quelli previsti per gli amministratori dei comuni dall'ordinamento degli enti locali.
7. I consiglieri dell'Unione hanno diritto unicamente a percepire un gettone per la presenza alle sedute del Consiglio dell'Unione di valore massimo pari a quello previsto dall'ordinamento degli enti locali per i consiglieri comunali dei comuni con dimensione demografica uguale a quella dell'Unione.
8. L'ammontare dei gettoni nei limiti previsti dal precedente comma è determinata dal Consiglio dell'Unione.
9. Nessun altro tipo di compenso può essere erogato a Consiglieri, Presidente o membri della Giunta, fatti salvi eventuali rimborsi per spese precedentemente approvate dal Consiglio e regolarmente rendicontate.

Art.11 Cause di ineleggibilità e/o incompatibilità

1. Valgono per i componenti degli Organi dell'Unione le cause di ineleggibilità e incompatibilità previste dalle disposizioni vigenti nell'Ordinamento delle autonomie locali.

CAPO II – Il Consiglio

Art.12 Composizione ed elezione del Consiglio dell'Unione

1. Il Consiglio dell'Unione è composto da:
 - a) i sindaci dei comuni partecipanti all'Unione, quali membri di diritto;
 - b) un numero di componenti dei consigli comunali ripartiti secondo il seguente schema:

CONSIGLIO DELL'UNIONE BASSA REGGIANA

Comune	TOTALE	Maggioranza	Minoranza	Sindaci
1. Boretto	3	1	1	1
2. Brescello	3	1	1	1
3. Gualtieri	3	1	1	1
4. Guastalla	4	2	1	1
5. Luzzara	3	1	1	1
6. Novellara	4	2	1	1
7. Reggio	3	1	1	1
8. Poviglio	3	1	1	1
TOTALE	26	10	8	8

2 In caso di ingresso di un nuovo comune nell'Unione o di recesso di un comune aderente, con la deliberazione di cui all'art. 4 viene rideterminata la ripartizione dei consiglieri spettanti a ciascun comune, fermi restando i limiti di legge.

3. Nel caso in cui l'ingresso o il recesso di un comune determini un numero pari di consiglieri, verrà attribuito al comune con maggiore popolazione un ulteriore consigliere, nel rispetto del principio di garanzia della minoranza.

Art.13 Prima elezione. Rinnovo del Consiglio dell'Unione

1. I Consigli Comunali dei Comuni partecipanti eleggono i consiglieri per singolo Comune. Per garantire l'effettiva rappresentanza delle minoranze consiliari, i consiglieri dell'Unione saranno eletti sulla base di due liste distinte, una comprendente tutti i consiglieri di maggioranza e l'altra tutti i consiglieri comunali di minoranza presenti nel consiglio comunale del comune partecipante. Nel rispetto del principio della non ingerenza della maggioranza della scelta dei rappresentanti della minoranza, i consiglieri comunali di maggioranza saranno chiamati a votare i candidati inseriti nella lista dei componenti del consiglio di maggioranza, mentre quelli di minoranza voteranno i candidati inclusi nella lista di minoranza. Risulteranno eletti nel Consiglio dell'Unione i consiglieri comunali che avranno ottenuto il maggior numero di voti, fino a concorrenza del numero di consiglieri di maggioranza e minoranza previsti dal presente Statuto, art. 12, comma 1, lettera b) per ogni comune partecipante. In caso di parità di voti, si procede a sorteggio.

2. I Consigli Comunali provvedono, entro quarantacinque giorni dalla seduta dell'insediamento, all'elezione dei propri rappresentanti in seno al Consiglio dell'Unione.

3. I Comuni aderenti dovranno trasmettere alla segreteria dell'Unione l'attestazione dell'avvenuta elezione, con provvedimenti esecutivi, dei rappresentanti dei Comuni stessi.

4. La prima elezione dei componenti il Consiglio dell'Unione dovrà tenersi entro 30 giorni dall'entrata in vigore dello Statuto dell'Unione. La convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è di

competenza del Sindaco presidente dell'Associazione Bassa Reggiana, entro 30 giorni dalla data del ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente.

5. In caso di scioglimento di un Consiglio Comunale o di gestione commissariale di un Comune, i rappresentanti del Comune cessano dalla carica e vengono sostituiti da parte del commissario fino a nuova nomina del consiglio comunale.

6. In via generale ogni consigliere dell'Unione, cessando per qualsiasi altro motivo dalla carica di consigliere comunale decade anche dalla carica presso l'Unione ed è sostituito da un nuovo consigliere secondo le modalità previste dal presente Statuto.

Art.14 Competenze del Consiglio

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e di controllo politico-amministrativo dell'Unione; esercita le proprie competenze per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti negli atti fondamentali e nei documenti programmatici. Il Consiglio adotta gli atti attribuiti dalla legge alla competenza del Consiglio comunale, in quanto compatibili con il presente Statuto.

2. Il Consiglio è validamente riunito alla presenza della maggioranza dei componenti e adotta validamente le proprie deliberazioni con il voto favorevole della metà più uno dei votanti fatte salve le maggioranze qualificate stabilite dalla normativa, dal presente Statuto e dal Regolamento di funzionamento.

3. Il Consiglio non può delegare le proprie funzioni ad altri organi dell'Unione.

4. Le convocazioni sono effettuate di norma mediante posta elettronica all'indirizzo comunicato da ciascun consigliere. Esse sono disposte con avviso del presidente contenente ordine del giorno, luogo, giorno ed ora della riunione almeno 5 giorni prima della data di convocazione. I giorni festivi non sono computati nei termini sopracitati, con la precisazione che il sabato non è considerato giorno festivo.

5. In casi d'urgenza la convocazione potrà essere effettuata 24 ore prima della data prevista per la seduta con qualsiasi mezzo utile ed efficace.

6. Le singole convenzioni disciplinano i rapporti di competenza del Consiglio dell'Unione e la competenza dei singoli Consigli Comunali nelle materie conferite.

7. Il Presidente dell'Unione e la Giunta forniscono periodicamente al Consiglio relazioni sull'attività dell'Unione e comunque contestualmente all'approvazione del rendiconto e del bilancio di previsione.

Art.15 Presidenza del Consiglio

1. Il Consiglio dell'Unione è presieduto da un Presidente eletto tra i suoi componenti, a maggioranza assoluta, nella prima seduta del Consiglio. Il Consiglio elegge contestualmente un Vicepresidente del Consiglio per i casi di impedimento o assenza del Presidente. Tali cariche non possono essere ricoperte da Sindaci.

2. Il Presidente del Consiglio convoca il Consiglio dell'Unione e ne dirige i lavori e le attività.

3. Il Presidente del Consiglio è tenuto a riunire il Consiglio, in un termine non superiore a venti giorni, quando lo richiedano un quinto dei consiglieri o il Presidente dell'Unione, inserendo all'ordine del giorno gli oggetti dagli stessi richiesti.

4. Il Presidente del Consiglio assicura un'adeguata e preventiva informazione ai consiglieri sulle questioni sottoposte al Consiglio.

5. Ai sensi dell'art. 13 comma 4 del presente Statuto, la convocazione e la presidenza della prima seduta del Consiglio è disposta dal Sindaco Presidente dell'Associazione Bassa Reggiana, entro 30 giorni dalla data del ricevimento delle comunicazioni di cui all'art. 13, comma 3.

Art.16 Diritti e doveri dei Consiglieri

1. I Consiglieri agiscono nell'interesse dell'intera Unione ed esercitano le proprie funzioni senza vincolo di mandato, godono di diritto d'iniziativa su ogni questione sottoposta alla deliberazione del Consiglio ed hanno diritto di ottenere tutte le notizie e le informazioni necessarie per l'espletamento del proprio mandato ed altresì di prendere visione ed ottenere copie degli atti delle aziende enti ed istituzioni dipendenti o partecipate dall'Unione dei Comuni.
2. I Consiglieri esercitano le funzioni e godono delle prerogative stabilite dalla legge, secondo le procedure e le modalità stabilite dal Regolamento del Consiglio di cui all'art. 18 del presente Statuto.
3. Essi intervengono alle sedute del Consiglio e possono proporre interrogazioni, interpellanze e mozioni nei modi previsti dal medesimo Regolamento. Possono svolgere deleghe a termine inerenti a materie di competenza consiliare su diretta attribuzione del Presidente, senza che tali incarichi assumano rilevanza provvedimento esterna.

Art.17 Decadenza e dimissioni dei Consiglieri

1. Decade il Consigliere che, senza giustificato motivo, non intervenga a quattro sedute consecutive dei lavori del Consiglio. Le assenze giustificate, per motivi di salute, lavoro, famiglia o altre cause indilazionabili, sono presentate al Presidente del Consiglio.
2. La decadenza si perfeziona con la presa d'atto da parte del Consiglio della condizione di cui al comma 1.
3. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate per iscritto al Presidente del Consiglio dell'Unione, devono essere assunte immediatamente al protocollo dell'Ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili, non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.
4. La decadenza e le dimissioni da consigliere comunale, nelle ipotesi disciplinate dalla legge e dal regolamento del Consiglio comunale di appartenenza, determinano la decadenza dalla carica di consigliere dell'Unione appena divenute efficaci.
5. Nelle ipotesi previste dai commi precedenti, il Consiglio comunale cui il consigliere decaduto o dimesso appartiene provvede nella prima seduta utile ad eleggere al proprio interno un nuovo consigliere dell'Unione, mantenendo l'originario rapporto numerico tra maggioranza e minoranza in seno ai propri membri presso il Consiglio dell'Unione.
6. I membri di diritto di cui all'art. 12, comma 1 lett. a) non possono decadere né dimettersi fatti salvi i casi di cessazione dalla carica di sindaco di cui al comma 5, del successivo art. 19.

Art.18 Regolamento per il funzionamento del Consiglio

1. Il Consiglio adotta, a maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati, il Regolamento per disciplinare il proprio funzionamento, ferme le disposizioni di legge in materia e nell'ambito di quanto stabilito dal presente Statuto. Alle eventuali modificazioni di tale Regolamento il Consiglio provvede con la stessa maggioranza.

CAPO III – Il Presidente e la Giunta

Art.19 Elezione del Presidente dell'Unione. Durata. Carica.

1. I Sindaci dei Comuni appartenenti all'Unione ricoprono a turno la carica di Presidente dell'Unione, in modo che tutti i Comuni assumano consecutivamente la Presidenza dell'Unione stessa.
2. Nel corso della prima seduta il Consiglio dell'Unione elegge, a maggioranza assoluta, il Presidente dell'Unione tra i Sindaci dei Comuni che la costituiscono. La prima seduta è convocata entro 30 (trenta) giorni dalla data del ricevimento della comunicazione della avvenuta elezione dei rappresentanti del consiglio, di cui al comma 3, art. 13 del presente Statuto, dal Presidente temporaneo di cui all'art. 42 delle norme transitorie e ai sensi del precedente comma 1.
3. In caso di parità, la votazione viene immediatamente ripetuta. In caso di ulteriore parità si procederà a sorteggio tra i candidati.
4. Il Presidente dura in carica un anno, a decorrere dalla data di elezione.
5. La cessazione dalla carica, per qualsiasi causa, di Sindaco nel Comune di provenienza, determina la contestuale decadenza dall'ufficio di Presidente dell'Unione, da componente della Giunta e del Consiglio.
6. Il Presidente ed i componenti della Giunta dell'Unione mantengono la sola indennità di funzione percepita dal Comune di appartenenza.

Art.20 Funzioni e competenze del Presidente

1. Il Presidente dell'Unione presenta al Consiglio la proposta degli indirizzi generali di governo dell'Ente che formano il programma amministrativo contestualmente al Bilancio preventivo. Tale proposta è approvata dal Consiglio in apposito documento.
2. Il Presidente dell'Unione svolge le funzioni attribuitegli dalla legge e in quanto compatibili con il presente statuto, connesse allo svolgimento dell'attività dell'Ente. In particolare, il Presidente sovrintende all'espletamento delle funzioni attribuite all'Unione ed assicura l'unità di indirizzo politico – amministrativo dell'Ente, promuovendo e coordinando l'attività dei componenti della Giunta.
3. Il Presidente dell'Unione può attribuire specifiche deleghe a singoli componenti della Giunta dell'Unione.
4. Il Presidente dell'Unione ha la rappresentanza generale legale dell'Ente in giudizio.

Art.21 Vice presidente dell'Unione

1. Il Vicepresidente, viene nominato dal Presidente tra i Sindaci membri della Giunta e sostituisce il Presidente in caso di assenza o di impedimento temporaneo.
2. Nelle stesse ipotesi, in caso di assenza od impedimento del Vicepresidente, le relative funzioni sono esercitate dal Sindaco componente della Giunta più giovane di età.

Art.22 Composizione e nomina della Giunta

1. La Giunta dell'Unione è composta dal Presidente che la presiede e dai Sindaci dei Comuni aderenti.
2. In caso di impedimento temporaneo i Sindaci sono sostituiti dai rispettivi Vicesindaco dei Comuni aderenti all'Unione alla partecipazione alle riunioni dell'organo.

Art. 23 Funzioni della Giunta

1. La Giunta collabora con il Presidente nell'amministrazione dell'Unione.
2. La Giunta adotta collegialmente gli atti a rilevanza esterna che non siano dalla legge o dal presente statuto direttamente attribuiti alla competenza del Consiglio, del Presidente ovvero dei dipendenti ai quali siano state attribuite le funzioni di direzione.
3. La Giunta delibera con la presenza della maggioranza dei componenti in carica ed a maggioranza di voti. In caso di parità di voti espressi prevale il voto del Presidente o di chi ne fa le veci.
4. La cessazione dalla carica di Sindaco determina la cessazione automatica anche da membro della Giunta dell'Unione.

Art. 24 Conferenza degli assessori comunali

1. Si possono istituire le Conferenze degli Assessori comunali, per ciascuno dei servizi in cui si articola l'organizzazione dell'Unione, costituito dagli assessori dei comuni partecipanti delegati nelle materie, dal responsabile di servizio dell'unione e dal componente della Giunta dell'Unione delegato dal presidente per le materie attribuite quale organismo propulsivo e consultivo per la gestione delle funzioni e dei servizi conferiti all'Unione.
2. Le Conferenze degli Assessori sono convocate dal Presidente o dai componenti la Giunta.

TITOLO III

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE E TRASPARENZA

Art. 25 - Diritto d'informazione e di accesso agli atti

1. L'Unione riconosce che l'informazione sulla propria attività è condizione essenziale per il raggiungimento dei propri fini. Per garantire la trasparenza della propria azione l'Unione rende pubblici, attraverso opportuni ed adeguati mezzi di informazione:
 - a. i dati di natura economica attinenti alle scelte di programmazione ed in particolare quelli relativi alla destinazione delle risorse disponibili;
 - b. i dati di cui l'Unione sia in possesso riguardanti le condizioni generali di vita della popolazione;
 - c. i criteri e la modalità di gestione degli appalti ed i soggetti gestori;
 - d. i criteri e le modalità di accesso alle funzioni o ai servizi gestiti dall'Unione.
2. A tal fine disciplina con regolamento, redatto da apposita commissione, le procedure di accesso ai propri atti e documenti amministrativi che non siano già resi immediatamente disponibili ai sensi del comma precedente.

Art. 26 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. E' assicurato il diritto dei destinatari e degli interessati ai provvedimenti amministrativi di:
 - a. essere ascoltati dal responsabile del procedimento su fatti rilevanti per l'emanazione dei provvedimenti medesimi;
 - b. assistere alle ispezioni e agli accertamenti rilevanti per l'emanazione del provvedimento.
3. Nel rispetto dei principi della tutela della riservatezza dei dati personali è assicurato a tutti i soggetti interessati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata, il diritto di accesso ai documenti amministrativi.
4. L'Unione assicura a tutta la popolazione residente il diritto di partecipare alla formazione delle proprie scelte politico-amministrative, e favorisce l'accesso alle informazioni, ai documenti ed agli atti formati o detenuti. Le forme della partecipazione e dell'accesso sono stabilite da appositi regolamenti approvati dal Consiglio.
5. L'Unione si impegna ad adottare e diffondere, con riguardo a tutte le attività di prestazione da essa direttamente od indirettamente assunte, lo strumento della carta dei servizi quale prioritario parametro offerto alla collettività per valutarne l'effettiva qualità.
6. Il diritto di accesso si estende alle aziende autonome, enti pubblici e gestori di servizi pubblici.

Art. 27 - Istituzione del Difensore Civico

1. L'Unione può istituire l'ufficio del Difensore Civico ai sensi dell'articolo 11 del D.Lgs. n. 267/00 quale garante dell'imparzialità e del buon andamento dell'azione amministrativa dell'Unione, la cui attività sarà normata da apposito regolamento approvato dal Consiglio dell'Unione.
2. Nel caso in cui l'unione opti per la scelta di cui al primo comma, le relative funzioni verranno assegnate al difensore civico già istituito in forma associata dai comuni aderenti all'Unione.

TITOLO IV

ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA

Art. 28 Principi generali

1. L'assetto organizzativo è improntato a criteri di autonomia operativa ed economicità di gestione, nel rispetto dei principi di professionalità e di responsabilità per il perseguimento degli obiettivi programmatici stabiliti dagli organi di governo.
2. Gli organi dell'Unione individuano gli obiettivi prioritari dell'ente e ne definiscono i processi di controllo in grado di misurare il livello di conseguimento.
3. L'azione amministrativa tende al costante avanzamento dei risultati riferiti alla qualità dei servizi e delle prestazioni, alla rapidità ed alla semplificazione degli interventi, al contenimento dei costi, all'estensione dell'ambito di fruizione delle utilità sociali prodotte a favore della popolazione dell'Unione.
4. A tal fine, l'Unione assume i metodi della formazione e della valorizzazione del proprio apparato burocratico, l'adozione di un assetto organizzativo fondato sulla diffusione delle opportune tecniche gestionali e di misurazione dei risultati; cura inoltre la progressiva informatizzazione della propria attività, secondo metodi che ne consentano l'accesso anche tramite terminali posti presso gli uffici dei comuni od altri luoghi idonei.
5. Per la semplificazione e la qualità dell'azione amministrativa si provvede di norma mediante conferenze di servizi ed il confronto con i lavoratori dipendenti e le loro organizzazioni sindacali. Anche in base alle conoscenze ed alla valutazioni acquisite grazie agli esiti del controllo economico di gestione, il processo di pianificazione strategica dell'Unione deve essere improntato su una adeguata metodologia di lavoro che tenda al continuo miglioramento quali-quantitativo dell'attività amministrativa, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche, ad un processo di costante razionalizzazione delle unità operative delle procedure.

Art. 29 Principi in materia di ordinamento degli uffici

1. L'Unione provvede alla determinazione del proprio assetto organizzativo, nonché all'organizzazione e gestione del personale nell'ambito della propria autonomia normativa ed organizzativa, con i soli limiti derivanti dalle proprie capacità di bilancio e dalle esigenze di esercizio delle funzioni e dei compiti ad essa assegnati.
2. L'organizzazione s'ispira a criteri di autonomia, funzionalità, economicità di gestione.
3. Il personale dell'Unione è organizzato in base ai principi di responsabilità, flessibilità, valorizzazione dell'apporto individuale, qualificazione professionale.

Art. 30 Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi definisce le regole o caratteristiche del sistema di decisione e direzione dell'ente, specificando le finalità e le caratteristiche essenziali dei ruoli di direzione e determinando le responsabilità attribuite ai responsabili di servizio.
2. Il Regolamento per l'ordinamento degli uffici e dei servizi è approvato con deliberazione della Giunta nel rispetto dei criteri generali desumibili dal presente Statuto.

Art.31 Principi in materia di personale

1. L'Unione ha una sua dotazione organica ed una sua struttura organizzativa.
2. Il personale dipendente è inquadrato nella dotazione organica complessiva secondo criteri di funzionalità e flessibilità operativa.
3. Il personale assegnato presso i Comuni negli ambiti gestionali e di servizio attribuiti all'Unione è di norma trasferito nella dotazione organica dell'Unione, nel rispetto del sistema di relazione sindacale previsto dalle norme di legge e di contratto nel tempo in vigore.
4. Per specifiche iniziative di collaborazione, l'Unione e i Comuni possono disporre il distacco di proprio personale assegnato agli uffici e servizi coinvolti, da e verso l'Unione.
5. Nel caso di scioglimento dell'Unione, o qualora cessi lo svolgimento da parte dell'Unione di determinati servizi o funzioni già conferite, il personale rientra nei ruoli organici dei comuni di provenienza.
6. Al personale dell'Unione si applica la normativa vigente per il personale degli enti locali.
7. Gli aspetti contrattuali sono regolati da accordi nazionali e decentrati definiti nel comparto di contrattazione regione-enti locali.
8. Gli incarichi di direzione delle strutture e di alta specializzazione possono essere conferiti anche a contratto, con rapporto di lavoro a tempo determinato, ai sensi dell'art. 110 del Testo Unico e successive modifiche ed integrazioni.

Art.32 Il Segretario dell'Unione

1. L'Unione può dotarsi di un Segretario, scelto dal Presidente tra i Segretari generali iscritti all'apposito albo, scelto preferibilmente tra i Segretari dei Comuni aderenti all'Unione.

Art.33 Direttore Generale dell'Unione

1. Le funzioni di Direzione Generale sono attribuite dal Presidente, previa deliberazione della Giunta, con incarico a termine tra i funzionari aventi idonei requisiti per ricoprire la posizione.
2. Ai sensi dell'art 108 del Testo Unico il Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta, può altresì nominare un direttore generale, al di fuori della dotazione organica e con contratto a tempo determinato, con le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.
3. Il Direttore Generale provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, secondo le direttive impartite dal Presidente stesso, sovrintende alla gestione dell'Ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia ed efficienza, esercitando la funzione di raccordo tra gli organi politici e la struttura tecnica. Compete in particolare al direttore generale la predisposizione del piano dettagliato degli obiettivi e la proposta di piano esecutivo di gestione.
4. Al Direttore Generale rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, i responsabili delle strutture.
5. Il Direttore Generale è revocato dal Presidente dell'Unione, previa deliberazione della Giunta. La durata massima dell'incarico è stabilita dai 3 ai 5 anni, salvo rinnovo da parte del nuovo Presidente.
6. Quando il Direttore Generale non sia stato nominato, le relative funzioni possono essere conferite dal Presidente dell'Unione ad un Segretario dei Comuni aderenti all'Unione.
7. Il Regolamento dell'ordinamento degli uffici e dei servizi potrà regolare ulteriori forme e modalità di funzionamento.

Articolo 34 - Principi in materia di servizi pubblici locali. Partecipazioni in società

1. L'Unione gestisce i servizi pubblici locali ad essa conferiti nelle forme previste dalla legge, nel rispetto dei criteri di efficacia, efficienza ed economicità.
2. L'Unione non può dismettere l'esercizio di un servizio pubblico locale di cui ha ricevuto conferimento dai Comuni senza il loro preventivo consenso.
3. L'Unione, per l'esercizio delle funzioni conferite e nel rispetto delle convenzioni stipulate, può assumere partecipazioni in enti, aziende o istituzioni e promuovere la costituzione di società di capitali per la gestione dei servizi pubblici locali ovvero per la gestione di servizi strumentali.
4. I rapporti tra l'Unione e i soggetti indicati al comma 3 sono regolati da contratti di servizio tesi a disciplinare la durata, le modalità di espletamento del servizio, gli obiettivi qualitativi, gli aspetti economici del rapporto, le modalità di determinazione delle tariffe, i diritti degli utenti, i poteri di verifica, le conseguenze degli inadempimenti, le condizioni di recesso anticipato.
5. Il Consiglio dell'Unione definisce specifiche linee di indirizzo rivolte ai propri rappresentanti nei consigli di amministrazione delle società di capitali partecipate, affinché nelle stesse siano adottati codici etici e di comportamento nella prospettiva di una diffusione di strumenti di garanzia anche nei confronti degli utenti.
6. Ricorrendo i presupposti di fatto e di diritto, per lo svolgimento di determinate attività o funzioni amministrative, l'Unione può stipulare convenzioni con altri Enti in coerenza con le competenze conferite all'Unione.

Art.35 Principi di collaborazione

1. L'Unione ricerca con i Comuni aderenti ogni forma di collaborazione organizzativa idonea a rendere la reciproca azione più efficace, efficiente ed economica.
2. La Giunta dell'Unione può proporre ai competenti organi comunali di avvalersi, per specifici compiti, dei propri uffici e mezzi ovvero del proprio personale. L'Unione ed i Comuni, a seconda delle specifiche necessità, di norma correlate al carico delle attribuzioni rimesse alla competenza dell'Unione, possono altresì avvalersi dei vigenti istituti della mobilità volontaria e d'ufficio.
3. L'Unione adotta iniziative dirette ad uniformare ed unificare i diversi metodi e strumenti di esecuzione dell'attività amministrativa e di servizio tra i Comuni partecipanti.

TITOLO V

FINANZA E CONTABILITA'

Art.36 Finanze dell'Unione

1. L'Unione ha autonomia finanziaria, nell'ambito delle leggi sulla finanza pubblica locale, fondata sulla certezza delle risorse proprie e trasferite.
2. Compete al Presidente dell'Unione la presentazione di richieste per l'accesso a contributi disposti a favore delle forme associative, previo parere della Giunta.
3. Ogni deliberazione per il conferimento di funzioni e servizi all'Unione deve prevedere i relativi trasferimenti di risorse umane, finanziarie e strumentali. In mancanza di questa previsione e fino alla sua definizione la delibera di conferimento si considera improcedibile.

Art.37 Bilancio e programmazione finanziaria

- 1 L'Unione delibera il bilancio di previsione per l'anno successivo entro i termini previsti per i Comuni, con i quali si coordina al fine di assicurare la reciproca omogeneità funzionale.
2. Il bilancio dell'Unione è corredato di una relazione previsionale e programmatica e da un bilancio di previsione triennale. Tali documenti contabili sono redatti in modo da consentirne la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art.38 Ordinamento contabile e servizio finanziario

1. L'ordinamento contabile dell'Unione e, in particolare, la gestione delle entrate e delle spese previste nel bilancio, sono disciplinati dalla legge e dal Regolamento di contabilità approvato dal Consiglio dell'Unione.

Art.39 Revisione economica e finanziaria

1. Il Consiglio dell'Unione elegge, ai sensi di legge, il revisore economico-finanziario che, nell'espletamento delle sue funzioni, ha diritto di accesso agli atti e documenti amministrativi e contabili dell'Unione.
2. Il suddetto organo monocratico dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.
3. Funzioni e competenze dell'organo di revisione sono disciplinati dal Regolamento di contabilità di cui all'articolo 38.

Art.40 Affidamento del servizio di tesoreria

Il servizio di tesoreria dell'Ente è affidato mediante procedura ad evidenza pubblica, nel rispetto della normativa vigente in materia, fatto salvo quanto previsto art. 43 del presente statuto, Norme transitorie.

TITOLO VI

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art.41 Effetti dello Statuto

1. La costituzione dell'Unione decorre dalla data di sottoscrizione dell'atto costitutivo e comporta la trasformazione contestuale in Unione Bassa Reggiana dell'Associazione Intercomunale Bassa Reggiana.
2. L'eventuale avanzo di gestione accumulato dalla medesima e le attività e passività transitano automaticamente nel bilancio dell'Unione.
3. Le convenzioni in essere fra i Comuni aderenti all'Associazione per il tramite del comune capofila ed i rapporti finanziari conseguenti, continuano a rimanere in vigore fino all'approvazione delle delibere di conferimento all'Unione delle relative funzioni o servizi che ridefiniscono le modalità di gestione di ciascuna funzione o servizio gestito in forma associata, ed in ogni caso non oltre il termine di 12 mesi.
4. Fino al conferimento all'Unione delle funzioni o servizi di cui alle convenzioni del precedente comma e comunque fino a non oltre 12 mesi dalla costituzione dell'Unione, le funzioni attribuite alla Conferenza dei Sindaci dell'Associazione intercomunale della Bassa Reggiana vengono svolte dalla Giunta dell'Unione.

Art. 42 - Il Presidente temporaneo

1. A garanzia della continuità amministrativa, fino all'elezione del Presidente di cui all'art. 19 presente Statuto, il Sindaco presidente dell'Associazione Bassa Reggiana esercita in via temporanea e transitoria i relativi poteri e le facoltà.

Art.43 Disposizioni transitorie

1. Fino all'emanazione di propri atti regolamentari, l'Unione adotta i Regolamenti in vigore nel Comune di Guastalla, quale Comune capofila dell'Associazione Intercomunale Bassa Reggiana.
2. Fino all'adozione del proprio Regolamento interno, il Consiglio dell'Unione applica, in quanto compatibile, il Regolamento Consigliere del Comune di Guastalla, già comune capofila dell'Associazione Intercomunale Bassa Reggiana.
2. Fino all'individuazione del tesoriere dell'Unione con le modalità indicate all'art. 40 tale servizio è affidato al tesoriere del Comune sede dell'Unione.
3. Il Consiglio dell'Unione delibera il bilancio di previsione per il primo anno finanziario non oltre 90 giorni dalla data di costituzione dell'Unione o entro il termine fissato dall'ordinamento, qualora successivo.

Articolo 44 - Proposte di modifica dello Statuto

1. Le proposte di modifica del presente statuto, deliberate dal Consiglio dell'Unione, sono inviate ai Consigli dei Comuni partecipanti per la loro approvazione, fatta salva l'autonoma e prevalente iniziativa dei Consigli Comunali dei comuni aderenti all'Unione.

Articolo 45 - Norma finale

1. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente Statuto, si rinvia alle disposizioni vigenti in materia di ordinamento degli enti locali.
2. Copia del presente statuto e degli atti che eventualmente lo modificano sono affissi all'Albo pretorio dei Comuni partecipanti all'Unione.
3. Il presente Statuto è pubblicato:
 - a) nel Bollettino Ufficiale della Regione;
 - b) affisso all'Albo Pretorio dei Comuni aderenti per trenta giorni consecutivi;
 - c) inviato al Ministero dell'Interno per essere inserito nella raccolta ufficiale degli Statuti.
4. Lo Statuto entra in vigore decorsi trenta giorni dall'affissione all'albo pretorio di tutti i Comuni aderenti. Le stesse modalità si applicano agli atti di modifica statutaria. Le proposte di modifica del

presente Statuto sono deliberate dai Consigli Comunali con le stesse modalità e procedure previste per l'approvazione iniziale, anche su proposta preventiva, non vincolante, del Consiglio dell'Unione e sono inviate al Consiglio dell'Unione stesso per la approvazione.

CONSORZIO DI GESTIONE DEL PARCO REGIONALE DEI LAGHI DI SUVIANA E BRASIMONE CAMUGNANO (Bologna)

COMUNICATO

STATUTO

Approvato con deliberazione di Consiglio consorziale n. 30 del 22/9/2008

I N D I C E

TITOLO I – NORME GENERALI

- Art. 1 – Denominazione e scopo
- Art. 2 – Sede legale
- Art. 3 – Quote di partecipazione
- Art. 4 – Patrimonio
- Art. 5 – Statuto
- Art. 6 – Informazioni agli Enti consorziati

TITOLO II – PARTECIPAZIONE

- Art. 7 – Informazione
- Art. 8 – Accesso, partecipazione e azione popolare

TITOLO III – STRUTTURA DEL CONSORZIO

- Art. 9 – Organi del Consorzio
- Art. 10 – Organismi consultivi
- Art. 11 – Disposizioni comuni

CAPO I – Il Consiglio

- Art. 12 – Composizione, durata e scioglimento
- Art. 13 – Attribuzioni
- Art. 14 – Convocazione
- Art. 15 – Sessioni e sedute
- Art. 16 – Funzionamento

CAPO II – Comitato esecutivo

- Art. 17 – Attribuzioni
- Art. 18 – Convocazione e funzionamento

- Art. 19 – Composizione e nomina
- Art. 20 – Scioglimento, mozione di sfiducia, decadenza e sostituzioni

CAPO III – Presidente del Consorzio

- Art. 21 – Attribuzioni
- Art. 22 – Nomina

CAPO IV – Organo di Revisione

- Art. 23 – Composizione e funzioni

CAPO V – Organi consultivi

- Art. 24 – Consulta
- Art. 25 – Comitato tecnico-scientifico

CAPO VI – Organizzazione amministrativa e gestionale

- Art. 26 – Nomina del Direttore
- Art. 27 – Attribuzioni del Direttore
- Art. 28 – Personale del Consorzio
- Art. 29 – Segretario

TITOLO IV – DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

- Art. 30 – Gestione economico-finanziaria e contabile
- Art. 31 – Entrate del Consorzio
- Art. 32 – Investimenti e contratti
- Art. 33 – Primo insediamento degli organi del Consorzio
- Art. 34 – Pubblicazione deliberazioni e determinazioni
- Art. 35 – Disposizioni finali e transitorie

(segue allegato fotografato)

TITOLO I - NORME GENERALI

Art. 1 (Denominazione e scopo)

1. Il Consorzio per la gestione del Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone istituito con l.r. Emilia Romagna n 38 del 14 aprile 1995, è consorzio obbligatorio tra enti locali ai sensi del vigente T.u.e.l. approvato con dlgs.n.267/2000 ed ente pubblico regionale secondo le finalità e gli obiettivi gestionali individuati nella l.r.n.6/2005.

L'ente Parco regionale dei laghi di Suviana e Brasimone inoltre persegue le seguenti finalità:

- a) la conservazione, la tutela e il ripristino degli ecosistemi naturali con particolare riferimento alle rupi, ai giacimenti fossiliferi e mineralogici, alle specie floristiche e faunistiche rare per il territorio appenninico bolognese e loro habitat, ai boschi di maggior pregio ecologico e ambientale;
- b) la qualificazione e la promozione dell'attività economica sociale e culturale della popolazione residente anche al fine di un miglior rapporto uomo-ambiente;
- c) la promozione di attività educative, formative e di ricerca scientifica;
- d) lo sviluppo e la valorizzazione delle attività culturali, ricreative e turistiche collegate alle fruizioni ambientali e compatibili con esse.

2. Il Consorzio garantisce la corretta gestione del Parco nel rispetto dei principi della semplificazione e snellimento delle procedure amministrative, in un costante rapporto di partecipazione delle comunità locali interessate e di interazione con i portatori di interessi operanti nell'area del Parco tra cui, in particolare, le organizzazioni professionali agricole.

3. Il Consorzio può gestire direttamente centri visita o altre strutture funzionali alle attività del parco anche se situate al di fuori della zona perimetrata. Può assumere la gestione, per le finalità e gli obiettivi gestionali di cui alla l.r. istitutiva, anche di territori esterni al Parco qualora venga indicato dagli enti competenti.

4. Le variazioni di denominazione del Consorzio e di cambiamento di sede, anche con trasferimento in altro Comune consorziato, sono deliberate dal Consiglio.

Art. 2 (Sede legale)

1. Il Consorzio ha sede legale in P.za Kennedy, 10 Camugnano (BO)

Art. 3 (Quote di partecipazione)

Le quote di partecipazione dei singoli enti al Consorzio sono così determinate:

- 30% Provincia di Bologna
- 29% Comune di Camugnano
- 14% Comune di Castel di Casio
- 14% Comune di Castiglione dei Pepoli
- 9 % Comunità Montana dell'Alta e Media Valle del Reno (Zona 10)
- 4% Comunità Montana Cinque Valli Bolognesi (Zona 11)

Art 4 (Patrimonio)

1. Il patrimonio consortile è costituito da:

- beni immobili e mobili in dotazione al consorzio e conferiti dagli enti facenti parti dello stesso;
- beni mobili e immobili derivanti da acquisti, permuta, donazioni e lasciti;
- ogni diritto che venga acquisito dal Consorzio o a questo devoluto.

Art.5 (Statuto)

1. Lo Statuto del Consorzio è deliberato dal Consiglio a maggioranza qualificata dei componenti che rappresentino almeno i 2/3 delle quote di partecipazione.
2. La proposta di Statuto approvata dal Consiglio del Consorzio, va trasmessa agli enti consorziati, i quali possono far pervenire entro 30 giorni eventuali osservazioni.
3. Recepite le eventuali osservazioni, il Consorzio trasmette agli Enti consorziati il testo condiviso della proposta di statuto.
4. Gli enti consorziati provvedono all'approvazione dello Statuto ai sensi dell'art 42 comma secondo lett a) T.u.e.l. entro 60 giorni dalla ricezione.
5. Lo Statuto è pubblicato nel BUR, affisso all'Albo pretorio del Consorzio per 30 giorni consecutivi e inviato alla Regione. Lo Statuto entra in vigore decorsi 30 giorni dalla sua affissione all'Albo del Consorzio.

Art. 6 (Informazione agli Enti consorziati)

1. Il Consorzio trasmette agli enti consorziati, prima dell'esame in Consiglio, avviso di deposito relativo alle proposte inerenti il Bilancio preventivo e Conto consuntivo, al Piano Territoriale, al Programma Triennale di gestione e valorizzazione del Parco, al Regolamento del Parco, alla dotazione organica e le proposte di modifica a detti atti, alle acquisizioni e alienazioni eccedenti l'ordinaria amministrazione.
2. Eventuali osservazioni degli enti agli atti del Consorzio devono pervenire allo stesso entro 20 giorni dalla loro ricezione, trascorsi i quali il Consorzio può validamente deliberare in merito.
3. La trasmissione agli enti consorziati delle proposte di modifica del bilancio di previsione può essere omessa, sulla base di motivata deliberazione del Consiglio, qualora ricorrano motivi di urgenza e le modifiche non eccedano l'ordinaria amministrazione.
4. Gli organi del Consorzio possono promuovere altresì ogni altra forma di partecipazione degli Enti consorziati per quanto riguarda gli aspetti fondamentali dell'attività del Consorzio medesimo.

TITOLO II - PARTECIPAZIONE**Art. 7 (Informazione)**

1. Il Consorzio assicura la permanente informazione sulla propria attività utilizzando i mezzi ritenuti idonei, che le attuali tecniche di comunicazione rendono possibili.
2. Gli atti degli organi dell'ente, per i quali la legge, lo Statuto, i regolamenti, o altre norme prevedono la pubblicazione, vengono resi noti con l'affissione in un apposito Albo delle pubblicazioni nella sede del Consorzio, che deve assicurare a tutti i cittadini l'accessibilità per la piena conoscenza degli atti affissi.

Art. 8 (Accesso, partecipazione e azione popolare)

1. L'accesso, la partecipazione e l'azione popolare sono disciplinati dalle norme sull'attività dell'Ente in cui ha sede il Consorzio, sino all'approvazione di apposito regolamento del Consorzio stesso. E' comunque garantito il diritto di accesso e di partecipazione previsto dalla l.241/90 e s.m. secondo le modalità ivi stabilite.

TITOLO III - STRUTTURA DEL CONSORZIO

Art. 9 (Organi del Consorzio)

1. Sono organi del Consorzio:

- il Consiglio
- il Comitato esecutivo
- il Presidente
- l'Organo di revisione
- il Direttore.

Art. 10 (Organismi consultivi)

1. Sono organismi consultivi del Consorzio:

- la Consulta
- il Comitato tecnico - scientifico

Art. 11 (Disposizioni comuni)

1. L'avviso di convocazione della riunione degli organi collegiali deve o per essere inviata con lettera raccomandata a.r., o a mezzo fax, o telegramma, o per via telematica, almeno cinque giorni antecedenti la seduta. La convocazione mediante strumenti informatici deve essere preventivamente accettata dall'amministratore interessato.
2. In caso di urgenza motivata, la riunione potrà essere indetta con preavviso di almeno ventiquattro ore.

Capo I - Il Consiglio

Art.12 (Composizione, durata e scioglimento)

1. Il Consiglio è composto di diritto dai rappresentanti degli enti consorziati, nelle persone del Sindaco o del Presidente o loro delegati, ciascuno con partecipazione secondo le quote di partecipazione fissate nel presente Statuto.
2. Le cause di incompatibilità e decadenza, di rimozione e sospensione dei componenti il Consiglio sono disciplinate dalla legge.
3. Il Consiglio è permanente ed il potere di rappresentanza dei singoli membri cessa di diritto quando il Sindaco o il Presidente dei singoli enti consorziati cessi per qualsiasi motivo dalla carica. Analogamente il potere di rappresentanza cessa di diritto in caso di revoca o decadenza della delega.

Art. 13 (Attribuzioni)

1. Il Consiglio è l'organo di indirizzo e controllo politico amministrativo del Consorzio.
2. Spetta al Consiglio deliberare limitatamente a:
 - proposte di modifica dello Statuto;
 - documento preliminare del Piano territoriale del Parco;
 - regolamenti, salvo quello sull'ordinamento degli uffici;
 - accordo agro-ambientale di cui all'art.33, comma 6, l.r. n.6/2005;
 - bilancio preventivo pluriennale ed annuale e conto consuntivo;

- programmi annuali di investimento e di spese che impegnino il bilancio per più esercizi escluse quelle relative alle locazioni di immobili ed alla somministrazione e fornitura di beni e servizi a carattere continuativo;
- criteri generali in materia di ordinamento degli uffici;
- rapporto da trasmettere alla Regione al fine della predisposizione del programma regionale di cui all'art.12 l.r.n.6/2005;
- definizione degli indirizzi per la nomina e la designazione dei rappresentanti del consorzio presso enti, aziende e istituzioni;
- progetti di intervento particolareggiato;
- programma Triennale di gestione e valorizzazione del parco e relativi programmi attuativi annuali;
- partecipazione del consorzio ad enti, società, associazioni ed Enti di gestione Parchi;
- contrazione di mutui e aperture di credito non previste espressamente in atti fondamentali del consiglio;
- affidamento di attività o servizi mediante convenzione;
- acquisti e alienazioni immobiliari, relative permuta, appalti e concessioni che non siano espressamente previsti in atti fondamentali del consiglio o che non ne costituiscano mera esecuzione e che comunque non rientrino nell'ordinaria amministrazione di funzioni e servizi di competenza del Comitato esecutivo e del Direttore del Parco.

Il Consiglio è comunque competente per le deliberazioni inerenti le materie definite dall'art 42 Tuel, applicabile per analogia ai sensi dell'art.2 del medesimo Tuel.

3. Il Consiglio può eleggere nel proprio seno un Presidente il quale resta in carica per un periodo di cinque anni, nomina e revoca il Presidente del Consorzio, l'Organo di revisione, ove non deliberi di avvalersi dell'Organo di revisione dell'Ente in cui ha sede il Consorzio; nomina i rappresentanti del Consiglio presso altri enti; nomina la Consulta, il Comitato tecnico scientifico e determina le indennità di carica del Presidente e i gettoni spettanti agli organi collegiali ad eccezione del Comitato Esecutivo. Il Consiglio può approvare con le modalità indicate nel successivo art 21 una mozione di sfiducia nei confronti del Presidente e del Comitato esecutivo.
4. In caso di assenza o impedimento il Presidente del Consiglio è sostituito dal componente espressione dell'Ente consorziato portatore della quota associativa più alta.
5. Le deliberazioni in ordine agli argomenti di cui al presente articolo non possono essere adottate in via d'urgenza da altri organi del Consorzio, salvo quelle attinenti alle variazioni di bilancio, come specificato nel comma 2 art. 17.

Art. 14 (Convocazione)

1. Il Consiglio è convocato e presieduto dal proprio Presidente che ne formula l'ordine del giorno.
2. Il Consiglio è altresì convocato dal Presidente, entro venti giorni, quando ne sia fatta richiesta da tanti componenti che rappresentino almeno un quinto delle quote, ovvero da almeno due componenti del Comitato esecutivo, iscrivendo all'ordine del giorno gli argomenti proposti per l'esame e le conseguenti determinazioni.
3. Contestualmente al recapito della convocazione, deve essere data notizia pubblica della riunione con avviso da pubblicarsi all'Albo delle pubblicazioni del Consorzio ed eventualmente sul sito internet. Presso la segreteria del Consorzio devono essere

depositati gli atti relativi all'ordine del giorno, a disposizione dei componenti del Consiglio

Art. 15 (Sessioni e sedute)

1. Il Consiglio si riunisce almeno due volte l'anno.
2. Di ciascuna adunanza è redatto verbale dal Direttore o dal Segretario del Consorzio, ove nominato.
3. Il verbale é sottoscritto congiuntamente dal Presidente e dal Direttore o dal Segretario del Consorzio, ove nominato.
4. I voti sono palesi, ad eccezione delle deliberazioni concernenti persone.
5. All'atto della scadenza della carica del Presidente nonché del Comitato esecutivo, il Consiglio è tenuto immediatamente alla nomina del nuovo Presidente del consiglio, ove nominato, del Presidente del consorzio e del nuovo esecutivo. Qualora il Consiglio non vi provveda, entro 30 giorni il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta o, a parità di quote, il rappresentante più anziano di età, inoltra apposita comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza di cui all'art.30 L.R. n.6/2004.

Art. 16 (Funzionamento)

1. Il Consiglio non può validamente deliberare in prima convocazione se non sia presente almeno la metà dei componenti che rappresentino almeno il 51% delle quote di partecipazione al Consorzio; in seconda convocazione il Consiglio può deliberare qualunque sia il numero dei componenti presenti purché rappresentino almeno il 51% delle quote consortili.
2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei presenti le cui quote raggiungano almeno il 51% del Consorzio.
3. Sono salve eventuali maggioranze speciali previste dalle leggi o dal presente Statuto.
4. Alle deliberazioni dell'Assemblea si applicano le norme previste per le deliberazioni del Consiglio comunale in quanto compatibili, salvo sia diversamente previsto dal presente Statuto.
5. Tutte le deliberazioni sono adottate con votazione palese, salvo che per le deliberazioni concernenti giudizi su persone.
6. Ciascun rappresentante degli enti consorziati ha facoltà, anche per una singola seduta, di delegare la partecipazione ad altro soggetto, mediante delega scritta depositata presso la segreteria del Consorzio prima dell'inizio della seduta.

Capo II - Comitato esecutivo.

Art. 17 (Attribuzioni)

1. Il Comitato esecutivo è organo esecutivo degli indirizzi determinati dal Consiglio; ad esso spettano tutti i compiti non attribuiti ad altri organi dell'ente, ivi comprese la verifica del raggiungimento degli obiettivi assegnati ai dirigenti e, ove previsti, ai responsabili degli uffici e dei servizi, nonché l'adozione di regolamenti ed atti concernenti l'ordinamento degli uffici e dei servizi.

2. Il Comitato esecutivo, nei casi di urgenza, può adottare le variazioni di bilancio, da sottoporre a ratifica del Consiglio, a pena di decadenza, nella prima seduta utile e comunque entro il 31 dicembre dell'anno di riferimento.

Art. 18 (Convocazione e funzionamento)

1. Il Comitato esecutivo è validamente costituito con la presenza della maggioranza dei suoi componenti, compreso il Presidente, e delibera a maggioranza dei presenti. In caso di parità è determinante il voto del Presidente.
2. Il Comitato esecutivo è convocato dal Presidente del Consorzio di propria iniziativa, o su richiesta di almeno tre componenti.
3. I verbali delle deliberazioni sono sottoscritti dal Presidente e dal Direttore, o dal Segretario, ove previsto, che li redige e ne cura la pubblicazione sull'albo delle pubblicazioni del consorzio.

Art. 19 (Composizione e nomina)

1. Il Comitato esecutivo è costituito dal Presidente del Consorzio, e da un numero di 4 componenti.
2. I candidati devono avere i requisiti di eleggibilità a Consigliere comunale e possedere una comprovata competenza nel campo della conservazione e valorizzazione degli ambienti naturali.
3. Il Comitato esecutivo resta in carica quanto previsto dalla legge per gli organi degli enti locali e comunque fino all'elezione del nuovo comitato.

Art. 20 (Scioglimento, mozione di sfiducia, decadenza e sostituzioni)

1. Nei casi in cui il Comitato esecutivo non ottemperi a norme di legge o di regolamento, ovvero pregiudichi gli interessi del Consorzio, il Consiglio, previa diffida, delibera lo scioglimento, e procede nella stessa seduta alla ricostituzione del medesimo. Lo scioglimento del Comitato esecutivo comporta la cessazione dalla carica del Presidente.
2. I Componenti che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive del Comitato esecutivo decadono dalla propria carica per deliberazione adottata dal Consiglio.
3. Qualora, per qualsiasi motivo, cessi dalla carica un componente del Comitato esecutivo il Consiglio provvede alla sua sostituzione nella prima seduta successiva alla vacanza. Il nuovo componente è nominato per il solo periodo residuo di incarico del predecessore.

Capo III - Presidente del Consorzio.

Art. 21 (Attribuzioni)

1. Il Presidente ha la rappresentanza legale del Consorzio, presiede il Comitato esecutivo, sovrintende agli uffici ed ai servizi, ne nomina e revoca i responsabili, attribuisce e definisce gli incarichi dirigenziali secondo le disposizioni di legge previste dall'ordinamento delle autonomie locali, attua le iniziative d'informazione e di partecipazione dell'utenza e della cittadinanza.
2. Il Presidente provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca, sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, dei rappresentanti del Consorzio presso enti, aziende

e società, salvo che la legge riservi tali poteri al Consiglio. Tutte le nomine e le designazioni debbono essere effettuate entro quarantacinque giorni dall'insediamento, ovvero entro i termini di scadenza del precedente incarico.

Art. 22 (Nomina)

1. Il Presidente è nominato dal Consiglio, preferibilmente tra persone in possesso di idonee conoscenze in campo naturalistico e di gestione dei sistemi territoriali a maggioranza qualificata dei due terzi delle quote di partecipazione; dopo due votazioni si procede al ballottaggio fra i due candidati che hanno riportato il maggior numero di suffragi nella seconda votazione. In questo caso risulta nominato colui che ha riportato la maggioranza relativa delle quote presenti.
2. I candidati alla nomina di Presidente devono possedere i requisiti di eleggibilità e candidabilità previsti per i sindaci.
3. Il Presidente dura in carica quanto il Comitato esecutivo e fino alla nomina del nuovo Presidente, salvo revoca anticipata e/o scioglimento anticipato dell'esecutivo ed è rieleggibile secondo la normativa vigente in materia di elezione del sindaco.

Capo IV - Organo di Revisione

Art. 23 (Composizione e funzioni)

1. L'Organo di Revisione è organo interno di controllo e vigilanza sulla regolarità contabile e finanziaria della gestione consortile, composto da un unico membro nominato per tre anni, rieleggibile per una sola volta, e scelto tra i soggetti di cui all'art. 234 comma secondo T.u.e.l.
2. L'Organo di Revisione presenta la relazione di accompagnamento alle proposte di bilancio e di conto consuntivo e presenza all'apposita seduta del Consiglio, indicando proposte per una migliore efficienza, produttività ed economicità di gestione.
3. L'Organo di Revisione può essere sentito dal Comitato esecutivo e dal Consiglio in ordine a specifici fatti di gestione ed ai rilievi da esso mossi all'operato dell'amministrazione. Qualora un membro del Consiglio muova rilievi sulla gestione dell'ente il Revisore ne riferisce nella prima relazione, o seduta, utile.
4. Su richiesta del Presidente o del Direttore, il Revisore è tenuto a fornire pareri scritti motivati concernenti la regolarità contabile in relazione a proposte di deliberazione o determinazione.
5. Per quanto non previsto si applicano le norme vigenti per gli Enti Locali.

Capo V - Organi consultivi

Art. 24 (Consulta)

1. La Consulta del Parco viene nominata dal Consiglio ed è composta da:
 - tre rappresentanti delle organizzazioni sindacali;
 - tre rappresentanti delle associazioni ambientaliste;
 - tre rappresentanti delle associazioni agricole;
 - tre rappresentanti delle categorie dell'artigianato, commercio e turismo;

2. La rappresentanza all'interno della Consulta fra i vari soggetti individuati dalla legge è paritetica.
3. La Consulta viene convocata dal proprio presidente, che la stessa elegge nel proprio seno e nella prima seduta utile a maggioranza assoluta. In seconda convocazione viene nominato il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei presenti.

Art. 25 (Comitato tecnico - scientifico)

1. Il Comitato tecnico scientifico è organismo consultivo con funzioni propositive.
2. E' costituito da un numero massimo di 10 componenti scelti tra esperti nel campo della conservazione e valorizzazione degli ambienti naturali.
3. Partecipa alle riunioni del Comitato il Direttore del Parco, senza diritto di voto.
4. I componenti del Comitato non possono fare parte di altri organi del Consorzio.
5. Il Comitato tecnico scientifico è presieduto e convocato dal proprio Presidente eletto nel proprio seno e nella prima seduta utile a maggioranza assoluta. In seconda convocazione viene nominato il candidato che raggiunge la maggioranza assoluta dei presenti.

Capo VI - Organizzazione amministrativa e gestionale

Art. 26 (Nomina del Direttore)

1. Il Direttore è nominato dal Comitato Esecutivo, previa procedura selettiva.
2. L'accesso alla qualifica è riservato a laureati in possesso di comprovata competenza ed esperienza nella gestione dei sistemi naturali e degli ulteriori requisiti previsti dalla normativa sul personale degli enti Locali in relazione alla categoria prevista nella dotazione organica di cui all'art. 34.

Art. 27 (Attribuzioni del Direttore)

1. Il Direttore é responsabile della gestione operativa ed amministrativa del Consorzio.
In particolare:
 - cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dal Consiglio e dal Comitato Esecutivo secondo le proprie competenze;
 - partecipa alle sedute del Comitato Esecutivo senza diritto di voto;
 - cura i rapporti con tutti gli enti interessati alla gestione del parco al fine di un loro coordinamento operativo;
 - è responsabile del servizio di vigilanza ai fini del rispetto dei divieti e delle prescrizioni vigenti all'interno del parco;
 - esprime parere obbligatorio in ordine alla regolarità tecnica degli atti, nonché il parere di regolarità contabile in assenza del Responsabile del Servizio Ragioneria;
 - sorveglia l'andamento degli uffici consorziali ed è responsabile della gestione funzionale del personale;
 - partecipa alle sedute del Comitato tecnico scientifico e ne redige i pareri;
 - firma gli atti del Consorzio non riservati alla competenza degli organi decisionali;
 - rappresenta il parco in tutte le sedi tecniche e operative e nei casi in cui sia espressamente delegato dal Presidente;

- adotta mediante determinazione gli atti di gestione ivi comprese le ordinanze-ingiunzioni di sanzioni amministrative ove il Consorzio sia autorità amministrativa competente.
- 2. Il Comitato Esecutivo individua, tra i collaboratori del Consorzio, in caso di assenza o impedimento del Direttore, un sostituto.

Art. 28 (Personale del Consorzio)

1. Il Consorzio esercita le funzioni con personale proprio il cui stato giuridico ed economico viene regolamentato secondo quanto previsto dalla legislazione vigente, o mediante personale comandato o assegnato funzionalmente dagli enti consorziati e dalla Regione Emilia Romagna.

Art 29 (Segretario)

Il Consorzio può procedere alla nomina di un Segretario, scelto tra personale esperto in materia giuridico amministrativa, reperito preferibilmente tra il personale amministrativo degli enti consorziati.

1. Il Segretario è incaricato dal Direttore.
2. Il Segretario:
 - partecipa alle riunioni del Consiglio e del Comitato Esecutivo e ne redige i verbali che sottoscrive insieme al Presidente;
 - su richiesta, formula i pareri ed esprime valutazioni di ordine tecnico-giuridico al Consiglio, all'esecutivo, al Presidente;
 - roga i contratti del Consorzio, nei quali l'ente è parte, quando non sia necessaria l'assistenza di un notaio, e autentica le scritture private e gli atti unilaterali nell'interesse dell'ente, ed esercita infine ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dal Regolamento conferitagli dal Presidente;
 - in caso di assenza o impedimento temporanei del Segretario le funzioni sono svolte dal Direttore.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINANZIARIE E FINALI

Art. 30 (Gestione economico-finanziaria e contabile)

1. Il Consorzio esplica la propria attività con autonomia gestionale, finanziaria, contabile e patrimoniale.
2. La gestione del Consorzio persegue principi di efficacia, efficienza, economicità e trasparenza, garantendo il pareggio del bilancio.
3. L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.
4. Il Servizio di Tesoreria o di Cassa viene affidato secondo le modalità previste dal D.L.vo 267/2000 e comunque dalla normativa vigente.
5. I beni del Consorzio sono dettagliatamente inventariati secondo le norme stabilite nel regolamento di contabilità.

Art. 31 (Entrate del Consorzio)

1. Le entrate del Consorzio sono costituite da:
 - contributi annui degli enti consorziati;
 - contributi annui della Regione;
 - contributi straordinari degli enti consorziati, della Regione, dello Stato e di altri enti;
 - proventi derivanti dalla gestione di attrezzature, impianti e beni immobili;

- proventi derivanti da concessioni e convenzioni;
- rendite patrimoniali e somme ricavate da mutui;
- proventi derivanti dall'irrogazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla legislazione vigente;
- eventuali altri proventi od erogazioni disposti a qualsiasi titolo a favore del Consorzio.

Art. 32 (Investimenti e contratti)

1. Gli appalti di lavori, le forniture di beni, le vendite, gli acquisti, le permutate, le locazioni e l'affidamento di servizi in genere sono disciplinati dalla normativa interna e comunitaria vigente in materia di attività contrattuale, nonché dai regolamenti dell'ente.

Art. 33 (Primo insediamento degli organi del Consorzio)

1. A seguito di istituzione di nuovi enti il primo insediamento deve avvenire entro 30 giorni dall'approvazione dello Statuto del Consorzio.
2. Nella prima seduta il Consiglio, preso atto del proprio insediamento, elegge il proprio Presidente, ove previsto, e il Presidente del Consorzio; provvede alla nomina del Comitato esecutivo e dell'Organo di revisione.
3. La procedura di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, si applica anche nel caso di modifica dell'atto costitutivo in quanto la modifica di tale atto segue le stesse norme e gli stessi procedimenti previsti per l'istituzione di un nuovo ente.
4. In caso di impossibilità di insediamento dell'organo per mancato raggiungimento del quorum, il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta riconvoca il Consiglio entro 15 giorni.
5. In caso di persistente impossibilità di insediamento dell'organo per mancato raggiungimento del quorum, il rappresentante dell'Ente portatore della quota associativa più alta inoltra apposita comunicazione alla Regione per gli adempimenti di competenza di cui all'art. 30 L.R. 6/2004.
6. Per il primo Comitato esecutivo il Consiglio può stabilire, all'atto della nomina, una durata inferiore rispetto a quanto previsto all'art. 16, comma 2.

Art. 34 (Pubblicazione deliberazioni e determinazioni)

1. Tutte le deliberazioni e le determinazioni del Consorzio sono pubblicate mediante affissione all'Albo Pretorio, nella sede dell'ente, per quindici giorni consecutivi, salvo specifiche disposizioni di legge.

Art. 35 (Disposizioni finali e transitorie)

1. Per tutto quanto non previsto dalla Convenzione e dal presente Statuto si applicano le disposizioni sull'ordinamento delle autonomie locali, in quanto compatibili.
 2. Con specifico riferimento all'affidamento degli incarichi di collaborazione esterna si farà espresso rinvio alla normativa vigente.
 3. Entro un anno dalla sua costituzione il consorzio provvede ad approvare la dotazione organica.
-

LIBRERIE CONVENZIONATE PER LA VENDITA AL PUBBLICO

Libreria di Palazzo Monsignani S.r.l. – Via Emilia n. 71/3 – 40026 Imola (BO)
Nuova Tipografia Delmaino S.n.c. – Via IV Novembre n. 160 – 29100 Piacenza

Libreria Incontri – Piazza Libertà n. 29 – 41049 Sassuolo (MO)
Edicola Libreria Cavalieri – Piazza Mazzini n. 1/A – 44011 Argenta (FE)

A partire dall'1 gennaio 1996 tutti i Bollettini Ufficiali sono consultabili gratuitamente collegandosi al sito Internet della Regione Emilia-Romagna <http://www.regione.emilia-romagna.it/>
Indirizzo di posta certificata: bollettinoufficiale@postacert.regione.emilia-romagna.it

MODALITÀ PER LA RICHIESTA DI PUBBLICAZIONE DI ATTI

Le modalità per la pubblicazione degli atti per i quali è previsto il pagamento sono:

- Euro 2,07 per ogni riga di titolo in grassetto o in maiuscolo
- Euro 0,77 per ogni riga o frazione di riga (intendendo per riga la somma di n. 65 battute dattiloscritte)

gli Enti e le Amministrazioni interessati dovranno effettuare il versamento sul **c/c postale n. 239400** intestato al Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna – Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna e unire la ricevuta dell'avvenuto pagamento al testo del quale viene richiesta la pubblicazione.

Avvertenza – L'avviso di rettifica dà notizia dell'avvenuta correzione di errori materiali contenuti nel provvedimento inviato per la pubblicazione al Bollettino Ufficiale. L'errata-corrige rimedia, invece, ad errori verificatisi nella stampa del provvedimento nel Bollettino Ufficiale.

Il Bollettino Ufficiale si divide in 3 parti:

– Nella parte prima sono pubblicate: leggi e regolamenti della Regione Emilia-Romagna; circolari esplicative delle leggi regionali, nonché atti di organi della Regione contenenti indirizzi interessanti, con carattere di generalità, amministrazioni pubbliche, privati, categorie e soggetti; richieste di referendum regionali e proclamazione dei relativi risultati; dispositivi delle sentenze e ordinanze della Corte costituzionale relativi a leggi della Regione Emilia-Romagna, a conflitti di attribuzione aventi come parte la Regione stessa, nonché ordinanze con cui organi giurisdizionali abbiano sollevato questioni di legittimità costituzionale di leggi regionali. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 18,08.**

– Nella parte seconda sono pubblicati: deliberazioni del Consiglio e della Giunta regionale (ove espressamente previsto da legge o da regolamento regionale); decreti del Presidente della Giunta regionale, atti di Enti locali, di enti pubblici e di altri enti o organi; su specifica determinazione del Presidente della Giunta regionale ovvero su deliberazione del Consiglio regionale, atti di organi statali che abbiano rilevanza per la Regione Emilia-Romagna, nonché comunicati o informazioni sull'attività degli organi regionali od ogni altro atto di cui sia prescritta in generale la pubblicazione. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 33,57.**

– Nella parte terza sono pubblicati: annunci legali; avvisi di pubblici concorsi; atti che possono essere pubblicati su determinazione del Presidente della Giunta regionale, a richiesta di enti o amministrazioni interessate; altri atti di particolare rilievo la cui pubblicazione non sia prescritta da legge o regolamento regionale. **Il prezzo dell'abbonamento annuale è fissato in Euro 20,66.**

L'abbonamento annuale cumulativo al Bollettino Ufficiale è fissato in Euro 72,30 - Il prezzo di ogni singolo Bollettino è fissato in Euro 0,41) per 16 pagine o frazione di sedicesimo.

L'abbonamento si effettua esclusivamente a mezzo di versamento sul c/c postale n. 239400 intestato a Bollettino Ufficiale della Regione Emilia-Romagna (Viale Aldo Moro n. 52 – 40127 Bologna) – Si declina ogni responsabilità derivante da disguidi e ritardi postali. Copie del Bollettino Ufficiale potranno comunque essere richieste avvalendosi del citato c/c postale.

La data di scadenza dell'abbonamento è riportata nel talloncino dell'indirizzo di spedizione. Al fine di evitare interruzioni nell'invio delle copie del Bollettino Ufficiale si consiglia di provvedere al rinnovo dell'abbonamento, effettuando il versamento del relativo importo, un mese prima della sua scadenza.

In caso di mancata consegna inviare a Ufficio BO-CMP per la restituzione al mittente che si impegna a versare la dovuta tassa.